



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

**DIPARTIMENTO DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E
COMUNITARIO**

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA

PROVA FINALE

"LA "SUGAR TAX" ITALIANA"

RELATORE:

CH.MO PROF. MAURO BEGHIN

LAUREANDO/A: GAIA POZZA

MATRICOLA N. 1167720

ANNO ACCADEMICO 2019 – 2020

Il/La candidato/a, sottoponendo il presente lavoro, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il lavoro è originale e che non è stato già sottoposto, in tutto o in parte, dal/dalla candidato/a o da altri soggetti, in altre Università italiane o straniere ai fini del conseguimento di un titolo accademico. Il/La candidato/a dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati ai fini della predisposizione dell'elaborato sono stati opportunamente citati nel testo e riportati nella sezione finale 'Riferimenti bibliografici' e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo al documento originale.

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. LA "SUGAR TAX" IN ITALIA.....	5
1.1. Bevande edulcorate.....	5
1.2. Presupposti d'imposta e soggetti passivi	7
1.3. Misura dell'imposta	8
1.4. Termini di determinazione e versamento.....	8
1.5. Accertamento, verifica e controllo.....	8
1.6. Riscossione e rimborso	9
1.7. Sanzioni	10
1.8. Entrata in vigore.....	10
1.9. La "Sugar tax" nel mondo	11
CONCLUSIONI.....	15
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	15

INTRODUZIONE

Il termine “Sugar tax”, ovvero “tassa sullo zucchero”, è volto ad individuare la tassazione su prodotti che presentano una quantità di zuccheri eccessiva secondo determinati parametri (Rassegna stampa Fisco e Tasse, 2020).

In Italia, secondo quanto indicato dalla Legge n.160 del 2019 (articolo 1, comma 661), tale tributo viene identificato come “l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate «bevande edulcorate»”.

Nel capitolo successivo si andrà ad analizzare nello specifico l’articolo 1 (commi da 661 a 676).

La Sugar tax è classificata all’interno della categoria di imposte di scopo, in quanto consiste in un tributo introdotto nei diversi ordinamenti con l’obiettivo principale di disincentivare il consumo di determinati prodotti, oltre a quello di recuperare il gettito erariale.

Per questo la sua introduzione può essere giustificata da diversi motivi, uno dei quali, il principale, è rappresentato dall’obiettivo di disincentivare il consumo di bevande zuccherate, mediante il peso fiscale a carico dei soggetti passivi (Rassegna stampa Fisco e Tasse, 2020).

Questo scopo è perseguito anche per effetto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), emesse nella consultazione pubblica sui progetti di linee guida sull’assunzione degli zuccheri del 2014, con l’obiettivo di individuare un progetto volto a far diminuire i problemi di salute pubblica causati dal consumo di zuccheri. Tra questi problemi di salute, che coinvolgono sia adulti che bambini, abbiamo ad esempio il sovrappeso, l’obesità, la carie dentale e il diabete di tipo 2.

Le linee guida dell’OMS consigliano che “una riduzione al di sotto del 5% dell’apporto energetico totale al giorno avrebbe ulteriori vantaggi” per un adulto con un indice di massa corporea normale, il che corrisponde a circa 25 grammi, ovvero 6 cucchiaini (WHO, 2014).

Queste raccomandazioni sono la conseguenza di indagini che han dimostrato come l’obesità sia in aumento e che tra il 1975 e il 2016 questa sia perfino triplicata (WHO, 2020).

Nel notiziario del sito ufficiale dell’OMS, si può trovare come “alcune recenti stime globali dell’OMS” dichiarano che “nel 2016, il 39% degli adulti di età pari o superiore a 18 anni (39% degli uomini e 40% delle donne) era in sovrappeso” e che nello stesso anno “circa il 13% della popolazione adulta del mondo (11% di uomini e 15% di donne) era obesa” e “oltre 340 milioni di bambini e adolescenti di età compresa tra 5 e 19 anni erano in sovrappeso o obesi” (WHO, 2020).

Inoltre, l’OMS indica che il problema dell’obesità e del sovrappeso è “ora in aumento nei paesi a basso e medio reddito” rispetto ai paesi ad alto reddito e individua le cause di tale crescita a “uno squilibrio energetico tra calorie assunte e calorie consumate”, dovuto a “un maggiore apporto di cibi ad alta intensità energetica ricchi di grassi e zuccheri” e

“un aumento dell’inattività fisica dovuta alla natura sempre più sedentaria di molte forme di lavoro, al cambiamento dei modi di trasporto e all’aumento dell’urbanizzazione” (WHO, 2020).

Anche l’Istat (Istituto nazionale di statistica) ha rilevato che i bambini e gli adolescenti meno esposti al rischio di raggiungere livelli di sovrappeso e obesità sono quelli che vivono soprattutto in ambienti familiari dove “più elevato è il titolo di studio conseguito dai genitori più accurato è l’aspetto nutrizionale dei bambini in termini sia di consumo quotidiano di frutta e verdura e sia di adeguatezza nelle quantità consumate giornalmente” (Comunicato stampa Istat, 2019).

In aggiunta, un ulteriore avviso dell’aumento dei casi di sovrappeso e obesità nell’infanzia e nell’adolescenza arriva dall’Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia), che “lancia un appello urgente ai governi, al settore privato, ai donatori, ai genitori, alle famiglie e alle imprese per aiutare i bambini a crescere in salute”, proponendo “alle famiglie, ai bambini e ai giovani di chiedere cibo nutriente, anche migliorando l’educazione alimentare e usando leggi

collaudate – come le tasse sullo zucchero – per ridurre la domanda di cibo non sano” (Rapporto Unicef, 2019).

Oltre allo scopo di disincentivare il consumo di bevande zuccherate, vi è anche quello di ridurre le spese sanitarie pubbliche legate a patologie sorte dall’uso eccessivo di zucchero.

Per questo motivo, la tassa sullo zucchero funge anche da leva fiscale.

La leva fiscale rappresenta un indicatore della politica fiscale, la quale agisce essenzialmente mediante due strumenti: da un lato abbiamo la spesa pubblica e dall’altro il prelievo fiscale.

Nel nostro caso, la Sugar tax italiana porterebbe a un aumento delle entrate pubbliche, grazie alla pressione fiscale, adottata appunto per disincentivare il consumo dello zucchero, e a una diminuzione della spesa pubblica, in quanto lo Stato risparmierebbe sui costi sanitari legati a problemi di salute da eccessivo consumo di zuccheri.

Inoltre, la Sugar tax riveste un ruolo globale. Infatti, non è relativa alla sola questione italiana, in quanto vi sono diversi Stati che la hanno già adottata o abolita.

Questo verrà approfondito nel paragrafo 1.9 del capitolo 1, dedicato alla “Sugar tax” nel mondo.

1. LA “SUGAR TAX” IN ITALIA

In Italia, la Sugar Tax è stata istituita mediante l'introduzione della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, chiamata comunemente Legge di Bilancio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019.

Per quanto riguarda la sua origine in Italia, questa risale al 2018, quando è stata inviata una petizione de Il Fatto Alimentare, quotidiano online che è separato da Il Fatto Quotidiano e che pubblica articoli incentrati su questioni alimentari, rivolta alla Ministra della salute Giulia Grillo (in carica dal 1° giugno 2018 al 5 settembre 2019), mediante una lettera (Milena Gabanelli e Simona Ravizza, 2019). Lo scopo di questa richiesta, secondo quanto riportato dalla rispettiva lettera, resa pubblica da Il Fatto Alimentare nell'articolo del 16 ottobre 2018 (Redazione Il Fatto Alimentare, 2018), era quello “di promuovere una legge per tassare del 20% le bevande zuccherate con valori progressivi come prevede la norma inglese Soft Drinks Industry Levy” (pdf lettera, 2018), ovvero una tassa sullo zucchero che avrebbe costituito dei fondi da utilizzare “per contrastare l'obesità all'interno di un programma di educazione globale della popolazione controllando la pubblicità rivolta ai bambini, introducendo l'etichetta a semaforo e promuovendo corsi di educazione alimentare nelle scuole”, aggiungendo nell'articolo della redazione Il Fatto Alimentare del 24 settembre 2019 che “L'obiettivo del nuovo governo sembra invece quello di far cassa per finanziare scuola e ricerca” (Redazione Il Fatto Alimentare, 2019).

Questa affermazione è stata frutto della proposta di introduzione di tale tassa da parte del Ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti (in carica dal 5 settembre al 30 dicembre 2019) che, nell'intervista di Gianna Fregonara al Corriere della Sera, ha dichiarato l'ipotesi di voler finanziare gli investimenti per la scuola e per l'università attraverso “delle tasse di scopo: per esempio sulle bibite gasate e sulle merendine o tasse sui voli aerei che inquinano. L'idea è: faccio un'attività che inquina (volare), ho un sistema di alimentazione sbagliato? Metto una piccola tassa e con questa finanzia attività utili, la scuola e stili di vita sani” (Gianna Fregonara, 2019).

Sul sito de Il Fatto Alimentare è stata anche inserita, nell'articolo del 16 ottobre 2018, la lista completa di coloro che han aderito alla petizione, ovvero di “10 società scientifiche e 340 medici, nutrizionisti, dietisti” (Redazione Il Fatto Alimentare, 2018).

La Sugar Tax italiana viene definita come “imposta sul consumo di bevande edulcorate” e di seguito andrò ad analizzare l'articolo 1 con i relativi commi (da 661 a 676) ad essa dedicati.

1.1. Bevande edulcorate

L'articolo 1, comma 661 va a indicare una sorta di definizione di Sugar tax dichiarando che “È istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate «bevande edulcorate».”.

Attraverso questo comma è possibile comprendere che tale imposta colpirà solo determinate categorie di prodotto (le bevande edulcorate), escludendo altri alimenti dolciari.

Infatti, non sono oggetto di tassazione gli alimenti solidi utilizzati senza previa diluizione. Questo può rappresentare un aspetto di disparità di trattamento circa l'oggetto riguardante i generi alimentari, che però può essere giustificato dal fatto che i generi alimentari sotto forma liquida, rispetto a quelli in solida contenenti carboidrati, presentano “un indice glicemico molto più alto, ciò significa che gli zuccheri assunti per via liquida sono assorbiti dal corpo più velocemente determinando un aumento della glicemia e un sovraccarico per fegato e pancreas. A lungo andare questa condizione provoca un aumento dell'obesità, delle dislipidemie, del diabete e del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.”, come viene

indicato dall'articolo presente sul sito Dott. Lorenzo Pradelli Dietista (Lorenzo Pradelli, 2019).

Inoltre, la scelta di colpire le bevande edulcorate è giustificata anche dall'articolo presente sul sito del Giornale italiano di diabetologia e metabolismo, il quale indica che “alcuni ricercatori hanno sottolineato come l'assunzione di alimenti calorici in forma liquida induca un minor senso di sazietà e una minore propensione a ridurre l'introito energetico del pasto successivo rispetto ad alimenti solidi” (Griffo E, Avola C, Capaldo B, 2017).

Per definire in maniera oggettiva l'ambito di tale incisione, è stato introdotto il comma 662, il quale va definire per bevande edulcorate “i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 661 a 676, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.”.

La nomenclatura combinata (NC) è “un sistema comune per la codificazione e la classificazione delle merci”, come indicato da EUR-Lex, sito che permette di consultare il diritto europeo, e nelle note esplicative della nomenclatura combinata (2019/C 119/01), si può analizzare nello specifico “NC 2009 e 2202” (EUR-Lex, 2019).

La prima riguarda i “Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti”, mentre la seconda tratta “Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009” (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea EUR-Lex, 2019).

Il comma 667 stabilisce come determinare il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande, ovvero “con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza”. Viene utilizzato un metodo convenzionale, per determinare questo potere, “in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore,” che viene indicato con un decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, che deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge.

Due esenzioni dall'applicazione dell'imposta sono individuate dal comma 666, volto ad esonerare determinate bevande edulcorate.

La prima indica che “L'imposta di cui al comma 661 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate.”.

Di conseguenza solleva, dalla imposizione della Sugar tax, le bevande destinate al consumo in altri Paesi europei e all'esportazione in quelli extraeuropei.

Questo è dovuto per effetto della mancanza di armonizzazione europea circa tale imposta, come invece accadde per l'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), e della volontà di mantenere integro e inalterato “il corretto funzionamento del mercato interno”, che in materia di concorrenza delle norme dell'Unione Europea, rappresenta lo scopo principale in maniera tale che le imprese possano competere “in condizioni di parità in tutti gli Stati membri” e applicando “la politica di concorrenza dell'UE anche alle imprese di paesi terzi che operano nel mercato interno”, secondo quanto indicato dal sito del Parlamento europeo (Radostina Parenti, 2020).

La seconda esenzione dichiara che “Sono esenti dall’imposta di cui al comma 661 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 665, lettera b).”

Di conseguenza sono esenti dall’applicazione della Sugar tax le bevande edulcorate che presentino un contenuto di edulcoranti inferiore o uguale a 25 g/l per i prodotti finiti e a 125 g/kg per i prodotti predestinati a un utilizzo previa diluizione.

1.2. Presupposti d’imposta e soggetti passivi

Il comma 663 dell’articolo 1 va a definire i presupposti d’imposta del tributo, ovvero i fatti economici che fanno sorgere l’obbligazione tributaria.

Secondo tale comma, “L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile” in base a tre presupposti d’imposta, a seconda che le bevande edulcorate vengano prodotte nel territorio italiano, in Paesi europei o extraeuropei.

I tre fatti economici considerati si individuano:

“a) all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea;

c) all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’Unione europea.”.

I soggetti passivi dell’imposta sono, invece, definiti dal comma 664.

Il soggetto passivo di un tributo è colui al quale il fatto economico, riconosciuto come presupposto d’imposta dell’obbligazione tributaria, è riconducibile.

Secondo tale comma, gli obbligati al pagamento sono tre soggetti che corrispondono alla specifica situazione del presupposto d’imposta:

“a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a);

b) l’acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b);

c) l’importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera c).”.

Inoltre, il comma 668 va a precisare che il fabbricante nazionale o il soggetto nazionale, che si occupa delle operazioni di condizionamento, che ceda le bevande edulcorate a consumatori nazionali oppure a rivenditori e l’acquirente di prodotti provenienti da Paesi europei, indipendentemente dal tipo di acquisto, privato o per l’esercizio di attività d’impresa, (punti a) e b) del comma 664), “sono registrati presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.”.

La sugar tax va quindi a colpire i prodotti all’atto della cessione, dell’acquisto o dell’importazione da parte dei soggetti passivi individuati al comma 664, ma resta da chiedersi come il tributo possa poi tutelare la salute del consumatore agendo su soggetti passivi non rappresentati da quest’ultimo. A tale proposito è necessario specificare che potrebbe esserci una rivalsa eventuale, poiché una obbligatoria non è prevista, e potrebbe presentarsi come un ricarico del costo.

Il rinvio dell’entrata in vigore dell’imposta consentirà all’Amministrazione finanziaria, ovvero l’insieme delle strutture amministrative che gestiscono le entrate dello Stato, di

emettere delle spiegazioni in modo da poter chiarire certe questioni, come quelle riguardanti ad esempio le modalità di riaddebito dell'imposta, che derivano e variano a seconda del tipo di rapporto commerciale.

Dall'altra parte il sorgere di un nuovo regime fiscale prorogato concederà ai settori colpiti di impostare i nuovi adempimenti. Infatti, molti di questi procederanno con "una pianificazione dei processi di acquisto e vendita, nonché la determinazione di profili connessi al pricing del prodotto di sicuro interesse, vista la probabile traslazione a valle, sui consumatori finali, del peso dell'imposta", come viene indicato nell'articolo de Il fisco n.24 del 2020, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese (Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi, 2020).

1.3. Misura dell'imposta

La misura dell'imposta va a identificare la dimensione numerica sulla quale si scarica il tributo. Il legislatore ha previsto due misure diverse, in maniera tale da considerare le diversità delle bevande edulcorate. Il comma 665 indica che le misure sono:

"a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;

b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione."

1.4. Termini di determinazione e versamento

Il comma 669 e 670 individuano i termini di determinazione e versamento dell'imposta sulle bevande edulcorate.

Il primo, comma 669, indica che il fabbricante nazionale o il soggetto nazionale che provvede al condizionamento e l'acquirente di prodotti europei (comma 664, lettere a) e b)) devono determinare l'imposta "sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.", ovvero il mese dopo a quello in cui si è realizzato uno dei presupposti d'imposta.

La dichiarazione deve presentare tutti gli elementi necessari per effettuare la determinazione della Sugar tax.

Il secondo, comma 670, specifica cosa accade nel caso in cui le bevande edulcorate provengano da Paesi extraeuropei (comma 664, lettera c)), stabilendo che "l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine."

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) è un ente pubblico e rappresenta "una delle agenzie fiscali che svolgono le attività tecnico-operative un tempo di competenza del Ministero delle Finanze", come viene indicato nel sito ADM. Infatti, una delle sue funzioni principali è "l'amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise, assicurando l'accertamento, la riscossione e il contenzioso" (Missione ADM).

1.5. Accertamento, verifica e controllo

Le attività di accertamento, verifica e controllo sono indicate dal comma 671, il quale indica che esse vengono assegnate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, il comma specifica che "I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla

Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

1.6. Riscossione e rimborso

Per quanto riguarda la riscossione dell'imposta il comma 672 dichiara che venga messa in pratica “la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”. Questo decreto riguarda il “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”, secondo quanto indicato dal sito della Camera dei deputati (Camera, Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999).

Il comma stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di avviare la procedura di riscossione, deve notificare “un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.”.

Con la riscossione si fa riferimento alla seconda fase della gestione delle entrate, successiva a quella dell'accertamento e precedente a quella del versamento, come indicato dall'articolo 178 del Decreto legislativo n. 267/2000, ovvero il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, presente nel sito della Camera dei deputati (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162).

Di conseguenza la riscossione va ad individuare il momento in cui una determinata somma di denaro, una volta accertata, viene pagata dal debitore e può coincidere con l'effettivo versamento al soggetto creditore, nel caso in cui le somme riscosse entrassero direttamente nelle casse dell'ente destinatario.

Il comma 672 nomina la “riscossione coattiva”, ovvero quella imposta con la forza da un'autorità, nel nostro caso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che prima di procedere con questa, notifica l'avviso di pagamento, volto a richiedere il pagamento di quanto dovuto a seguito dell'accertamento. La riscossione coattiva è preceduta da quella ordinaria dei pagamenti dei contribuenti, che nel caso della sugar tax è prevista ai commi 669 e 670.

Infatti, mediante la dichiarazione, nominata al comma 669, l'imposta dovuta viene liquidata mensilmente e di conseguenza la dichiarazione rappresenta la base per la riscossione. La riscossione si realizza attraverso la modalità per versamento diretto, dove quest'ultimo consegue senza la necessità di intervento dell'Amministrazione finanziaria nell'adempimento, che invece avviene in fase successiva, perciò durante il controllo dell'effettivo adempimento.

Il comma 670 indica che “Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.”.

L'articolo 7 della Legge doganale del 25 settembre 1940, n. 1424 e l'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, indicano che i diritti di confine rientrano tra i diritti doganali, ovvero “tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali”. In particolare, secondo quanto definito dai medesimi articoli, i diritti di confine sono costituiti da “i dazi di importazione e quelli di esportazione, ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di

monopolio, le sovrimposte di fabbricazione ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato”, di conseguenza include anche l’imposta di consumo sugar tax derivante dall’importazione extraeuropea (Legge doganale del 25 settembre 1940, n. 1424, Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43).

Secondo quanto individuato dall’articolo di Davide Galasso su Altalex, quotidiano online di informazione giuridica, “la riscossione dei diritti di confine pone la merce estera in posizione di libera pratica comunitaria” (Davide Galasso, 2018).

Con la libera pratica comunitaria viene attribuita “la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria”, comportando così “l’applicazione delle misure di politica commerciale, l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce, nonché l’applicazione dei dazi legalmente dovuti.”, come quanto indicato dall’articolo 79 del Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, reso disponibile dal sito di EUR-Lex (EUR-Lex).

Tale regime di immissione in libera pratica implica una dichiarazione doganale “presso la dogana d’ingresso nell’Unione Europea”, come stabilito dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sezione dell’attività (Immissione in libera pratica ADM).

All’interno di questa sezione viene inoltre indicato che l’importazione della merce consegue “Se la merce viene destinata anche all’immissione in consumo nel territorio dello Stato con l’assolvimento della fiscalità interna, prevista dalla legislazione nazionale” (Immissione in libera pratica ADM).

In conclusione, sulla riscossione ordinaria, intendo riportare una frase dell’articolo di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi sul sito Studio Santacroce: “Il pagamento avverrà su base dichiarativa in dogana o mensile per le operazioni interne, con versamento diretto nel mese” (Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi, 2019).

1.7. Sanzioni

Le sanzioni previste dal legislatore nel campo della Sugar tax rientrano nel comma 674.

Il legislatore ha stabilito essenzialmente tre tipi di sanzione a seconda del tipo di infrazione.

Nel caso di mancato pagamento dell’imposta, questo “è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500”.

Se invece l’infrazione è originata da un ritardo del pagamento dell’imposta “si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250”.

Nell’ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione mensile “e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.”.

Il comma conclude dicendo che “Per l’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all’imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.

Questo decreto tratta le “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, come quanto indicato dal sito della Camera dei deputati (Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 4).

1.8. Entrata in vigore

I commi 675 e 676 vanno a delineare la questione dell’entrata in vigore dell’imposta sulle bevande edulcorate.

Tale entrata è vincolata dalla pubblicazione “entro il mese di agosto dell’anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale” di un “decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare”, il quale stabilisca “le modalità di attuazione dei commi da 661 a 676 con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 669, alle modalità per il versamento dell’imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 672 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 671.”. Inoltre, viene anche aggiunto che mediante tale decreto “possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all’imposta di cui al comma 661 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.”.

La pubblicazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze volto ad individuare le modalità di attuazione dell’imposta è dovuta in ragione al fatto che la sugar tax è una imposta sul consumo non armonizzata introdotta mediante la Legge di Bilancio e che diviene applicabile con la pubblicazione di un provvedimento attuativo, ciò nonostante l’ordinamento italiano preveda le imposte sui consumi attraverso il Decreto Legislativo n. 504/1995, ovvero il “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.279 del 29-11-1995 - Suppl. Ordinario n. 143, 1995).

L’imposta sugar tax rientra tra le fonti nazionali, in particolare tra le secondarie, e di conseguenza deve essere compatibile con le fonti comunitarie e per questo motivo la tassa sullo zucchero non deve risultare in contrasto con le direttive europee, in particolare con la Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (articolo 401) e la Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 (articolo 1): la prima “relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto” e la seconda “relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE”, oggi soggetta a rifusione nella Direttiva 2020/262/UE del 19 dicembre 2019 “che stabilisce il regime generale delle accise”.

I 2 articoli (il 401 e l’1) vanno a stabilire che le imposte non armonizzate non devono comportare a formalità connesse con il passaggio di una frontiera, durante gli scambi tra gli Stati (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/1 del 11 dicembre 2006, L 9/12 del 14 gennaio 2009, L 58/4 del 27 febbraio 2020 EUR-Lex).

Il comma 676 specifica il momento in cui le disposizioni (commi da 661 a 674) avranno effetto, ovvero “a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675.”.

Tuttavia, la Sugar tax non entrerà in vigore come quanto stabilito dal comma 675.

Questo per effetto dell’introduzione del Decreto Rilancio (DL 34/2020), originato dall’emergenza epidemiologica di Covid-19, e che ha stabilito il “rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021”, secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Governo italiano (Governo italiano, 2020).

1.9. La “Sugar tax” nel mondo

Secondo i dati presenti nel Dataroom di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, sono 39 i Paesi in cui la sugar tax è presente (Milena Gabanelli e Simona Ravizza, 2019).

Ora vorrei parlare di alcuni di questi paesi a livello europeo ed extraeuropeo.

Nell’area geografica europea troviamo diversi paesi, tra cui Francia, Regno Unito, Portogallo, Ungheria, Belgio, Estonia, Norvegia e Danimarca (Roberto La Pira, 2018).

Fuori dal territorio europeo abbiamo ad esempio Messico, Cile, Filippine, Marocco e alcuni paesi degli Stati Uniti (Roberto La Pira, 2018) (Agnese Codignola, 2020).

Trattando la zona geografica europea, vorrei dedicarmi ad alcuni di questi paesi a livello comparativo italiano.

In Gran Bretagna, nell'aprile del 2018 è stata introdotta la Soft Drinks Industry Levy (Sdil) (An.C., 2019). Questa tassa sullo zucchero, secondo quanto indicato dal sito del Governo del Regno Unito, va a colpire le bevande analcoliche o poco alcoliche se presentano certe condizioni, ad esempio devono presentare zucchero aggiunto superiore rispetto a determinate soglie stabilite ed essere pronte da bere o solubili. Sono esenti da tale applicazione, ad esempio, le bevande che contengono almeno il 75% di latte (o suoi sostituti), i succhi di frutta o di verdura e gli alimenti dietetici con scopo medico (GOV.UK, 2018). Inoltre, la tassa individua due aliquote:

- 18 pence (20 centesimi) per litro “su bevande con un contenuto totale di zucchero superiore a 5 g e inferiore a 8 g per 100 ml”
- 24 pence (27 centesimi) per litro “su bevande con un contenuto totale di zucchero di 8 g o più per 100 ml” (GOV.UK, 2018).

Il sito gov.uk dichiara, inoltre, che la tassa “ha già portato oltre il 50% dei produttori a ridurre il contenuto di zucchero delle bevande da quando è stato annunciato nel marzo 2016, l'equivalente di 45 milioni di kg di zucchero ogni anno”, di conseguenza è stato raggiunto lo scopo di convincere le industrie di bevande analcoliche a ridurre lo zucchero aggiunto per evitare di pagare la tassa, in maniera da diminuire il rischio di patologie, in particolare l'obesità infantile (GOV.UK, 2018).

In Francia la Sugar tax prende il nome di Soda Tax ed è stata introdotta nel 2012, modificata poi nel 2018, e coinvolge tutte le bevande con l'aggiunta di zuccheri o edulcoranti, includendo le bibite light ed escludendo ad esempio, secondo l'articolo 1613 ter della legge finanziaria del 2012 del 28 dicembre 2011 presente nel sito Légifrance del governo francese, latte per lattanti, prima e seconda età, latte per la crescita, prodotti per la nutrizione enterale per malati e bevande a base di soia con almeno il 2,9% di proteine dal seme di soia (An.C., 2019) (Légifrance, 2020).

Inizialmente l'imposta era fissata a 7,53 euro per ettolitro, ma, a causa della conseguenza di un aumento dei prezzi delle bevande, è stata successivamente modificata. La nuova tassa impone una imposizione a seconda della percentuale di zuccheri presente nella bevanda, in particolare “la tassa per una bevanda con il 4% di zuccheri è di 0,045 €/l, per una bevanda con il 10% si arriva a 0,135 €/l, mentre per una con il 15% il costo aggiuntivo è di 0,235 €/l”, come indicato dall'articolo del Il Sole 24 ore (An.C., 2019).

Come conseguenza, delineata nel Dataroom di Milena Gabanelli nel Corriere della Sera, l'imposta ha portato i produttori di bevande, coinvolte nella tassa, a modificare le rispettive ricette, riducendo così la quantità di zuccheri (Milena Gabanelli e Simona Ravizza, 2019).

La Danimarca è stata uno dei primi paesi del territorio europeo ad adottare una tassazione sugli zuccheri. Ai giorni d'oggi questo paese rappresenta un caso particolare circa la questione di tale imposta e di seguito andrò a spiegare il motivo.

La sugar tax è stata introdotta nel 1930 con una tassazione di “1,64 DKK”, corone danesi, “(circa 0,22 euro) per litro di bibita zuccherata con zucchero”, come riporta un articolo di Caroline Scott-Thomas su Food Navigator (Caroline Scott-Thomas, 2013). Come quanto indicato dall'articolo di Eleonora Bianchini su Il Fatto Quotidiano, nel 2013 la tassa sui soft drink ha subito “una riduzione del 50%” e nel 2014 è stata definitivamente abolita (Eleonora Bianchini, 2019). Nello stesso anno è stata eliminata anche la Fat tax, ovvero la tassa sui grassi entrata nell'ordinamento nel 2011 e che andava a incidere sul prezzo di tutti i prodotti che “superavano il 2,3% di grassi”, colpendo ad esempio “burro, pizza, carne e latticini” (Eleonora Bianchini, 2019). La decisione di abolirle è stata frutto della reazione dei cittadini danesi di fronte all'introduzione di entrambe, i quali, vedendo aumentare il costo dei loro

prodotti, “compravano gli stessi prodotti tassati in Danimarca a prezzi inferiori in Germania e Svezia, con conseguenze pesanti sull’economia e l’occupazione nelle zone di confine” (Eleonora Bianchini, 2019).

Questo fu un esempio dell’impatto negativo della tassa e di come il peso fiscale non abbia cambiato le abitudini alimentari dei cittadini, generando invece danni economici.

Discosto per un attimo dai paesi adottanti la Sugar tax, parlando di un caso eccezionale rappresentato dalla Lituania. Questo paese non ha introdotto una tassazione sulle bevande zuccherate, ma lo reputo interessante dal suo modo di agire diversamente.

Infatti, il governo “ha collaborato con i produttori di alimenti per ridurre il contenuto di sale e zucchero nei prodotti in quanto afferma che non introdurrà una tassa sullo zucchero”, come riportato nell’articolo su Foodbev (Redazione Foodbev, 2018). L’accordo coinvolge diverse aziende nazionali e multinazionali, come Coca-Cola e Nestlé, con l’obiettivo di fornire prodotti più sani (Redazione Foodbev, 2018).

Inoltre, sempre nel medesimo articolo, viene riportata una dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione dell’industria alimentare lituana, Mindaugas Snarskis, il quale afferma che “una partnership tra imprese e governo sia una delle condizioni più importanti per raggiungere risultati di successo” (Redazione Foodbev, 2018).

Tra i paesi adottati la Sugar tax dell’area extraeuropea, vorrei trattare il Messico, in quanto rappresenta uno dei paesi in cui l’attuazione di tale tassa ha portato a un consumo ridotto dei prodotti effettivamente colpiti, come viene indicato dal documento pubblicato dall’OMS, la quale si rifà al Messico come oggetto di caso di studio (pdf WHO Taxes on sugary drinks: Why do it?, 2017).

A livello mondiale il Messico è uno dei primi paesi ad aver adottato la tassa sulle bevande zuccherate. Questa è stata approvata con la maggioranza del governo messicano nell’ottobre 2013, in vista del regime fiscale 2014, come indicato nell’articolo su Excélsior, quotidiano messicano (Héctor Figueroa Alcantara, 2013).

Infatti, “Nel gennaio 2014, il governo del Messico ha aggiunto un 1 peso per litro di accisa sulle bevande non alcoliche con aggiunta di zucchero (in polvere, concentrati o ready-to drink) all’imposta speciale sulla produzione del paese e sui servizi, che è pagata dal produttore e rappresenta circa un aumento del 10% del prezzo per il consumatore”, come riporta l’OMS (pdf WHO Taxes on sugary drinks: Why do it?, 2017).

Nel medesimo documento, l’OMS riporta anche uno studio condotto per valutare gli effetti dell’introduzione dell’imposta nei primi 2 anni (2014 e 2015). Questo è stato eseguito dal Mexican National Institute of Public Health e dall’Università della Carolina del Nord e “ha mostrato una riduzione media del 7,6% nell’acquisto di bevande zuccherate tassate durante il 2014 e il 2015” (pdf WHO Taxes on sugary drinks: Why do it?, 2017), nello specifico “il calo del 5,5% nel primo anno dopo l’introduzione della tassa è stato seguito da un calo del 9,7% nel secondo anno”, come indicato dall’articolo di Sarah Boseley nel quotidiano britannico The Guardian (Sarah Boseley, 2017).

L’articolo prosegue dichiarando che i risultati più evidenti della riduzione degli acquisti hanno coinvolto soprattutto le famiglie più povere “dove il calo degli acquisti è stato di 18,8 ml a persona al giorno nel 2014 e di 29,3 ml nel 2015” (Sarah Boseley, 2017). Questa conseguenza è frutto del fatto che le famiglie con minori risorse economiche “sono più sensibili agli aumenti dei prezzi e hanno maggiori probabilità di limitare il loro consumo di zucchero, riducendo così le spese sanitarie e migliorando il loro benessere a lungo termine”, in quanto “cibi e bevande malsani sono generalmente più economici di opzioni più sane”, come viene delineato nell’articolo del notiziario dell’OMS dedicato alla tassa sulle bevande zuccherate (Dr. Ying-Ru Jacqueline Lo e Ms Marianne Clark-Hattingh, 2018).

Lo studio pubblicato dall’OMS e dal The Guardian ha evidenziato che da un lato sono diminuiti gli acquisti delle bevande zuccherate tassate e dall’altro che “Gli acquisti di altre

bevande non tassate sono aumentati in media del 2% nei due anni, sebbene il secondo anno abbia mostrato un calo” (Sarah Boseley, 2017), in particolare è aumentato l’acquisto di acqua in bottiglia (pdf WHO Taxes on sugary drinks: Why do it?, 2017).

Inoltre l’OMS indica che in questi 2 anni di attuazione, il Messico ha raccolto “oltre 2,6 miliardi di dollari; parte di queste entrate sta cominciando ad essere investita per installare fontane d’acqua nelle scuole di tutto il Messico” (pdf WHO Taxes on sugary drinks: Why do it?, 2017).

Tuttavia, l’ANPRAC (Associazione Nazionale dei Produttori di Bibite e Acque Gassate), nell’articolo della redazione di FoodBev, ha dichiarato che l’imposta in Messico “è stata inefficace nel ridurre l’obesità, ma efficace nell’aumento dei prezzi dei prodotti e nella riscossione delle imposte” aggiungendo “possiamo dire che i consumatori hanno reagito al cambiamento dei prezzi nel breve termine, ma il loro consumo abituale è ripreso nel tempo. L’impatto sui consumi a lungo termine è stato minimo. L’impatto più forte è stato nel 2014” (Redazione FoodBev, 2018).

L’articolo, inoltre, parla di uno studio, il Caloric Taxation condotto da ITAM, università di ricerca privata messicana, il quale ha portato alla conclusione che “l’attuazione dell’imposta ha generato un effetto di sostituzione, in cui i consumatori sono migrati a prodotti a basso prezzo o con un contenuto calorico simile, il che spiega perché non ci sono stati cambiamenti significativi nel consumo di energia totale per famiglia” (Redazione FoodBev, 2018).

Secondo l’ANPRAC l’obesità non è frutto del solo consumo di zuccheri, ma è una malattia causata da diversi fattori e per questo motivo l’industria messicana si impegna a tutelare la salute dei suoi cittadini promuovendo e svolgendo “programmi di responsabilità sociale incentrati sull’attività fisica, sul benessere e sull’istruzione”, come risposta al problema dell’obesità (Redazione FoodBev, 2018).

CONCLUSIONI

Con il presente elaborato si è cercato di analizzare l'imposta sullo zucchero, partendo da una sorta di definizione, successivamente spiegando i diversi motivi che spingono alla sua introduzione, analizzando poi i commi relativi alla sugar tax italiana del testo di Legge di Bilancio 2020, fino a giungere ad una comparazione della sua attuazione in altri paesi del resto del mondo.

La sugar tax in alcuni paesi è stata adottata per limitare il consumo effettivo mediante una ricaduta sul prezzo, come è successo nel caso in Messico, in altri attraverso una spinta alla modifica delle ricette, come è accaduto nel caso in Gran Bretagna (Roberto La Pira, 2018), mentre in Italia non è ancora chiaro come reagiranno i soggetti passivi.

Riporto una frase dell'articolo del notiziario dell'OMS dedicato alla tassa sulle bevande zuccherate "Tassare le bevande zuccherate è una scelta intelligente per il governo, con vantaggi sia per la salute che fiscali" (Dr. Ying-Ru Jacqueline Lo e Ms Marianne Clark-Hattingh, 2018).

Tuttavia, sul piano salutare, si è dimostrato come una semplice tassazione su determinate categorie di prodotto non sia sufficiente per ridurre in maniera uniforme problemi di salute come l'obesità, in quanto l'imposta sugli zuccheri dovrebbe essere accompagnata anche da campagne pubblicitarie volte a educare la salute pubblica e a promuovere stili di vita sani, intesi anche come una sensibilizzazione alimentare, per cercare di creare consapevolezza e conoscenza pubblica comune.¹

¹ Numero di parole: 6429

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ADM. La missione [online]. Disponibile su <<https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/chiamo/la-missione>> [Data di accesso: 31/07/2020]

ADM. Immissione in libera pratica [online]. Disponibile su <<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/regimi-e-istituti-doganali/i-regimi-doganali/libera-pratica-1>> [Data di accesso: 31/08/2020]

AGNESE CODIGNOLA, 2020. Sugar tax nel mondo: a che punto sono le tasse sulle bevande zuccherate, paese per paese. Il Fatto Alimentare [online]. Disponibile su <<https://ilfattoalimentare.it/sugar-tax-nel-mondo.html>> Data di accesso: 12/07/2020]

AN.C., 2019. Dalla Norvegia alla Gran Bretagna, nel solo 2018 sette paesi hanno puntato sulla sugar tax sulle bevande. Il Sole 24 Ore [online]. Disponibile su <<https://www.ilsole24ore.com/art/dalla-norvegia-gran-bretagna-solo-2018-sette-paesi-hanno-puntato-sugar-tax-bevande-ACSfG5s>> [Data di accesso: 14/07/2020]

BENEDETTO SANTACROCE ED ETTORE SBANDI, 2019. Manovra 2020: la nuova ipotesi di sugar tax. Studio Santacroce [online]. Disponibile su <<https://www.studiosantacroce.eu/Contenuti/Articoli/Articolo/1723/manovra-2020-la-nuova-ipotesi-di-sugar-tax>> [Data di accesso: 31/08/2020]

BENEDETTO SANTACROCE ED ETTORE SBANDI, 2020. Versamenti rateizzati e differimenti per accise, plastic e sugar tax a sostegno degli operatori del settore. Il fisco, fascicolo n.24, p. 2336 e ss.

CAROLINE SCOTT-THOMAS, 2013. Denmark to scrap decades-old soft drink tax. FoodNavigator [online]. Disponibile su <https://www.foodnavigator.com/Article/2013/04/25/Denmark-to-scrap-decades-old-soft-drink-tax?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright> [Data di accesso: 4/08/2020]

DAVIDE GALASSO, 2018. Iva all'importazione: diritto di confine o tributo interno?. Altalex [online]. Disponibile su <<https://www.altalex.com/documents/news/2018/02/16/iva-all-importazione-diritto-di-confine-o-tributo-interno>> [Data di accesso: 31/08/2020]

DR. YING-RU JACQUELINE LO E MS MARIANNE CLARK-HATTINGH, 2018. Tax on sugary drinks will make children and the budget healthier. WHO [online]. Disponibile su <<https://www.who.int/malaysia/news/commentaries/detail/tax-on-sugary-drinks-will-make-children-and-the-budget-healthier>> [Data di accesso: 27/08/2020]

ELEONORA BIANCHINI, 2019. Tassa su merendine e bibite, milioni di euro allo Stato e abitudini più sane: dall'Ungheria al Regno Unito, la "health tax" è un modello. Il Fatto Quotidiano [online]. Disponibile su <<https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/24/tassa-su-merendine-e-bibite-milioni-di-euro-allo-stato-e-abitudini-piu-sane-dallungheria-al-regno-unito-la-health-tax-e-un-modello/5449493/>> [Data di accesso: 4/08/2020]

GIANNA FREGONARA, 2019. Scuola, il neoministro Fioramonti: tassa sulle merendine per pagare di più i prof. Corriere della Sera [online]. Disponibile su <https://www.corriere.it/scuola/universita/19_settembre_02/scuola-fioramonti-se-saro-

[ministro-tasse-merendine-pagare-piu-prof-fc87bbf6-cb3f-11e9-9881-63e9a7b3e050.shtml](http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-45/14602)>
[Data di accesso: 03/08/2020]

GOVERNO ITALIANO, 2020. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 45 [online]. Disponibile su <<http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-45/14602>> [Data di accesso: 31/07/2020]

GOV.UK, 2018. Soft Drinks Industry Levy comes into effect [online]. Disponibile su <<https://www.gov.uk/government/news/soft-drinks-industry-levy-comes-into-effect>> [Data di accesso: 12/07/2020]

GOV.UK, 2018. Check if your drink is liable for the Soft Drinks Industry Levy [online]. Disponibile su <<https://www.gov.uk/guidance/check-if-your-drink-is-liable-for-the-soft-drinks-industry-levy>> [Data di accesso: 12/07/2020]

GRIFFO E, AVOLA C, CAPALDO B, 2017. Dolcificanti naturali e artificiali: effetti metabolici e loro utilizzo nelle persone con diabete. Giornale italiano di diabetologia e metabolismo [online]. Disponibile su <<https://www.gidm.it/dolcificanti-naturali-artificiali-effetti-metabolici-utilizzo-nelle-persone-diabete/>> [Data di accesso: 24/08/2020]

HÉCTOR FIGUEROA ALCANTARA, 2013. Aprueba Senado en lo general el esquema de impuestos 2014. Excélsior [online]. Disponibile su <<https://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/10/28/925767>> [Data di accesso: 26/08/2020]

ISTAT, 2019. Comunicato stampa Stili di vita di bambini e ragazzi. ISTAT [online]. Disponibile su <<https://www.istat.it/it/archivio/234930>> [Data di accesso: 22/06/2020]

LÉGIFRANCE, 2020. Article 1613 ter [online]. Disponibile su <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4DC9F92190BAF0C1E621B03AD0B64000.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000027514824&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20200804> [Data di accesso: 04/08/2020]

LORENZO PRADELLI, 2019. Sugar tax: il parere del Dietista. Dott. Lorenzo Pradelli [online]. Disponibile su <<https://www.nutrizionistapradelli.it/2019/11/01/sugar-tax-il-parere-del-dietista/>> [Data di accesso: 24/08/2020]

MILENA GABANELLI E SIMONA RAVIZZA, 2019. Tassa sullo zucchero, ecco cosa dice e quali effetti avrà. Corriere della Sera [online]. Disponibile su <<https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/tassa-zucchero-ecco-cosa-dice-quali-effetti-avra/e82b2bd4-24bd-11ea-9531-c9ac2e82635a-va.shtml>> [Data di accesso: 19/06/2020]

PDF IL FATTO ALIMENTARE, 2018. Lettera aperta al Ministro della salute di medici, nutrizionisti, dietisti e operatori del settore per l'adozione di una tassa sullo zucchero. Il Fatto Alimentare [online]. Disponibile su <<https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2018/10/Lettera-aperta-al-Ministero-della-salute.pdf>> [Data di accesso: 03/08/2020]

RADOSTINA PARENTI, 2020. Politica della concorrenza. Parlamento europeo [online]. Disponibile su <<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/82/politica-della-concorrenza>> [Data di accesso: 30/07/2020]

RASSEGNA STAMPA, 2020. Sugar tax nella Legge di bilancio 2020: ecco cosa cambia. FISCOeTASSE [online]. Disponibile su <<https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/27893-sugar-tax-nella-legge-di-bilancio-2020-ecco-cosa-cambia.html>> [Data di accesso: 24/06/2020]

REDAZIONE FOODBEV, 2018. Lithuania puts sugar tax on hold after uniting with manufacturers. FoodBev [online]. Disponibile su <<https://www.foodbev.com/news/lithuania-puts-sugar-tax-hold-uniting-manufacturers/#:~:text=The%20Lithuanian%20government%20has%20collaborated,t%20introduce%20a%20sugar%20tax.>> [Data di accesso: 4/08/2020]

REDAZIONE FOODBEV, 2018. Lessons from Mexico: 'Our sugar tax hasn't worked', says beverage association. FoodBev [online]. Disponibile su <<https://www.foodbev.com/news/lessons-mexico-sugar-tax-hasnt-worked-says-beverage-association/>> [Data di accesso: 26/08/2020]

REDAZIONE IL FATTO ALIMENTARE, 2018. Sugar tax: al via la campagna per la tassa sulle bevande zuccherate. Hanno aderito 10 società scientifiche e 340 medici, nutrizionisti, dietisti. Il Fatto Alimentare [online]. Disponibile su <<https://ilfattoalimentare.it/appello-sugar-tax-ministero-zuccheri.html>> [Data di accesso: 03/08/2020]

REDAZIONE IL FATTO ALIMENTARE, 2019. Sugar tax: perché in Italia è così difficile adottarla? Buona parte dei nutrizionisti e del mondo scientifico è d'accordo, le lobby no. Il Fatto Alimentare [online]. Disponibile su <<https://ilfattoalimentare.it/sugar-tax-zuccheri-conflitti.html>> [Data di accesso: 03/08/2020]

ROBERTO LA PIRA, 2018. Sugar tax: oltre 50 Paesi applicano una tassa sulle bevande zuccherate. Solo in Italia l'argomento è tabù. Il Fatto Alimentare [online]. Disponibile su <<https://ilfattoalimentare.it/sugar-tax-tassa-zuccheri-bevande.html>> Data di accesso: 27/08/2020]

SARAH BOSELEY, 2017. Mexico's sugar tax leads to fall in consumption for second year running. The Guardian [online]. Disponibile su <<https://www.theguardian.com/society/2017/feb/22/mexico-sugar-tax-lower-consumption-second-year-running>> [Data di accesso: 26/08/2020]

UNICEF, 2019. Rapporto UNICEF 2019: fame, diete improprie e obesità, la tripla malnutrizione che affligge l'infanzia. UNICEF [online]. Disponibile su <<https://www.unicef.it/doc/9382/rapporto-unicef-2019-malnutrizione.htm>> [Data di accesso: 22/06/2020]

WHO, 2014. WHO opens public consultation on draft sugars guideline. WHO [online]. Disponibile su <<https://www.who.int/mediacentre/news/notes/2014/consultation-sugar-guideline/en/>> [Data di accesso: 21/06/2020]

WHO, 2017. Taxes on sugary drinks: Why do it?. WHO [online]. Disponibile su <<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260253/WHO-NMH-PND-16.5Rev.1-eng.pdf;jsessionid=85A2F28AF1E31D3BDC0EC62B5BEEE12C?sequence=1>> [Data di accesso: 26/08/2020]

WHO, 2020. Obesity and overweight. WHO [online]. Disponibile su <<https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>> [Data di accesso: 21/06/2020]